

Cassazione civile sez. I, 21/07/2025, n. 20332

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 760/2021, rigettava la domanda proposta da Ar.En. nei confronti del coniuge separato Vi.Fr. volta ad accertare la sussistenza della comunione legale sul bene immobile intestato soltanto a quest'ultimo sito in M, via (Omissis), previa revoca della confessione stragiudiziale da lei resa â?? quale coniuge non acquirente â?? davanti al notaio rogante al momento dell'acquisto.

Osservava, in particolare, che la revoca della dichiarazione confessoria della Ar.En. contenuta nel contratto di compravendita non acquirente sarebbe potuta avvenire solo nei limiti di cui all'art. 2732 cod. civ. e quindi ove fosse stato provato che la stessa era stata determinata da un errore sul fatto o da violenza; constatava che nessuna di queste circostanze era stata dimostrata dall'attrice, atteso che le allegazioni di parte sul punto erano generiche e i capitoli di prova articolati inammissibili.

2. La Corte d'Appello di Venezia, a seguito dell'impugnazione presentata da Ar.En., ricordava che l'intervento del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la dichiarazione ex art. 179, comma 2, cod. civ. resa nell'ambito del medesimo atto non avevano natura di atto negoziale di rinuncia alla comunione.

Escludeva, di conseguenza, che il meccanismo previsto dall'art. 179, comma 2, cod. civ. e la previsione di limiti alla possibilit  di ritrattare la dichiarazione resa dal coniuge non acquirente si ponessero in contrasto con la natura indisponibile delle disposizioni di cui all'art. 177 cod. civ. che regolavano l'inclusione dei beni nella comunione legale, precisando che la dichiarazione del coniuge non acquirente operava sul piano probatorio e poteva avere portata confessoria nel caso in cui costituisse la descrizione di una situazione di fatto, non quando rappresentava una mera manifestazione di intenti.

Rilevava che nel caso di specie l'Ar.En. aveva dato atto, all'interno del contratto di acquisto, che il prezzo era stato pagato con denaro proveniente dalla vendita di beni personali del marito ai sensi dell'art. 179, lett. a), cod. civ., gi  appartenenti al coniuge prima che la comunione legale venisse in essere, con una dichiarazione che aveva valenza di generico asserto qualificatorio, dato che esprimeva una valutazione circa la natura di tali beni che non aveva effetto vincolante proprio della confessione.

Evidenziava che se la dichiarazione resa in sede negoziale dall'Ar.En. non aveva efficacia probatoria privilegiata di una dichiarazione confessoria, non operava neppure la presunzione di esclusione della contitolarit  dell'acquisto, rimovibile soltanto mediante la revoca per errore di fatto o violenza, che a tale dichiarazione attribuiva l'appellato.

Constatava che difettava la prova dell'effettiva sussistenza di una causa di esclusione dell'immobile dalla comunione legale tra i coniugi, cosicché, non operando la deroga di cui all'art. 179, comma 2, cod. civ., il bene acquistato dal Vi.Fr. in costanza di matrimonio era divenuto parte della comunione legale tra i coniugi, come previsto in via ordinaria dall'art. 177 cod. civ.

Accertava cos'altro, in accoglimento della domanda dell'appellante, che i beni immobili censiti al catasto fabbricati del Comune di Venezia, zona censuaria (Omissis), sezione M, fg. (Omissis), con i mappali n. (Omissis), sub. (Omissis), (Omissis), sub. (Omissis), e (Omissis), sub. (Omissis), con ogni accessione e pertinenza, erano caduti in comunione legale dei beni tra i coniugi Vi.Fr. ed Ar.En. dal momento del loro acquisto, in data 21 dicembre 2005.

3. Vi.Fr. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 12 giugno 2024, prospettando un unico motivo di doglianza.

Gli intimati Ar.En., Gr.Ni. e Go.Ma. non hanno svolto difese.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il motivo di ricorso presentato denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., con riferimento alla diversa domanda formulata in appello dall'Ar.En., la quale, nel proporre impugnazione, aveva ritenuto non più rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento della proprietà dell'immobile di Mestre-Venezia, via Bissa n. 25, l'azione di revoca ex art. 2732 cod. civ.

La Corte distrettuale doveva accertare, anche d'ufficio, l'inammissibilità della domanda nuova presentata in sede di impugnazione, constatando la mancanza di coerenza interna tra l'ambito del giudizio di primo grado e quello di appello.

5. Il motivo non merita accoglimento.

5.1 L'esame delle conclusioni riportate nella sentenza impugnata è sufficiente ad escludere la fondatezza dell'impugnazione.

La Corte di merito, nel registrare in esordio (pagg. 2 e 3) le conclusioni delle parti, ha dato atto che l'appellante, nell'atto di impugnazione, aveva domandato il totale accoglimento delle conclusioni di merito ed istruttorie della domanda introdotta in primo grado riportate a pagg. 2 e ss. dell'atto d'appello con vittoria di spese per i due gradi; aveva richiamato le precisazioni di cui alla prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. del 20 settembre 2017, con cui era stato chiesto, fra l'altro: 3) accertarsi la legittima revoca della confessione stragiudiziale contenuta nel rogito di acquisto dell'appartamento di via Bissa (notaio Callegari del 21 dicembre 2005, rep. 33699) nella parte in cui la signora Ar.En. dava atto che l'appartamento veniva acquistato in proprietà esclusiva dal marito e pagato con proventi del medesimo di cui alla lettera a) dell'art. 179 c.c. e 4) accertarsi e dichiararsi la comproprietà indivisa tra la signora Ar.En. come sopra generalizzata e il signor Vi.Fr. del seguente immobile: Comune di Venezia zona censuaria 9 sez. Mestre foglio 14 mappale 3103 sub. 18, mappale 3103 sub. 8 e mappale 3103 sub. 13, e si era limitata a rappresentare che i punti 2, 4 e 5 delle conclusioni di merito sono maturi per la decisione, che il punto 1 è divenuto probabilmente irrilevante per la modifica dell'orientamento giurisprudenziale prevalente.

Simili conclusioni non comportano alcun abbandono delle domande presentate in primo grado, ma ripropongono in termini coincidenti le medesime istanze, limitandosi a segnalare la probabile irrilevanza della richiesta di revoca della confessione svolta in origine.

5.2 Quando anche si volesse ritenere che l'appellante, laddove ha rappresentato (nell'atto di citazione in appello, pag. 18) che l'azione di accertamento della comunione legale sull'ex casa coniugale non ha più come presupposto la revoca della confessione sui mezzi di pagamento, abbia rinunciato alla domanda in precedenza spiegata a questo proposito, l'impugnazione avrebbe il medesimo esito.

La Corte d'Appello ha ricordato che, in caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, cod. civ., si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), cod. civ. (Cass. 7027/2019).

A quest'ultimo scopo l'intervento adesivo del coniuge non acquirente può rilevare solo come prova dei presupposti di tale effetto limitativo, quando assuma il significato di un'attestazione di fatti. Ma non rileva come atto negoziale di rinuncia alla comunione (Cass., Sez. U., 22755/2009, pag. 9).

Dunque, sotto questo profilo la dichiarazione del coniuge non acquirente opera sul piano probatorio, assumendo natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti quando risulti descrittiva di una situazione di fatto, ma non quando sia solo espressiva di una manifestazione di intenti; ne discende che la revoca della confessione stragiudiziale ex art. 2732 cod. civ. assume una sua utilità nell'economia della decisione della lite se la dichiarazione resa ha simili caratteristiche.

La mancata riproposizione di una simile domanda non comporta perciò² un mutamento dei fatti costitutivi della richiesta di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato, ma della prova della sua fondatezza, rimanendo immutato il diritto soggettivo azionato (come ammette lo stesso ricorrente, a pag. 10).

Pertanto, se si ha mutatio libelli quando la parte trasformi l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass. 1585/2015), come ha opportunamente ricordato il P.G., non rimane che constatare come nel caso di specie l'appellante non abbia introdotto un tema d'indagine nuovo, ma, ben diversamente, abbia sottratto al dibattito processuale un tema d'indagine inutile, alla luce del valore non confessorio da attribuire alla dichiarazione del coniuge non acquirente.

D'altra parte, la limitazione della domanda con rinuncia a una parte di essa non comporta alcuna mutatio libelli (Cass. 9730/2022), tanto più¹ se tale limitazione operi solo sul piano probatorio.

Giova evidenziare, da ultimo ed a riprova della mancanza di alcuna rilevante mutatio libelli, che la Corte distrettuale, se la domanda fosse stata riproposta esattamente negli stessi termini, sarebbe arrivata alle medesime conclusioni, giacché, una volta constatato che la dichiarazione resa dall'Ar.En. aveva la valenza di un generico asserto qualificatorio³, avrebbe constatato che la domanda presentata ex art. 2732 cod. civ. era irrilevante ai fini del decidere, passando poi all'esame del merito della controversia.

6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

La mancata costituzione in questa sede delle parti intime esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2025.

Campi meta

Massima : *In materia di acquisto di un bene immobile in costanza di matrimonio da parte di un solo coniuge, l'intervento e la dichiarazione del coniuge non acquirente, prescritta dall'art. 179, comma 2, cod. civ., si configura come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esclusione del bene dalla comunione legale, non possedendo tale dichiarazione natura di atto negoziale di rinuncia.*

Supporto Alla Lettura :

ACCORDO PREMATRIMONIALE

Si tratta di un contratto stipulato tra i futuri coniugi prima della celebrazione del matrimonio, con il fine di disciplinare anticipatamente aspetti patrimoniali e non. In Italia, il regime patrimoniale tra i coniugi è regolato principalmente dal Codice Civile, che prevede la possibilità di scelta tra due regimi: *comunione legale*; *separazione dei beni*. Possono essere stipulate anche convenzioni matrimoniali tra i futuri sposi, ex art. 162 c.c., con il fine di personalizzare i propri rapporti patrimoniali, con la condizione che queste non contrastino con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico. Tale contratto, inteso come accordo che prevede disposizioni relative agli effetti del futuro matrimonio, non ha un riconoscimento esplicito nel sistema giuridico italiano, esistono però alcune aree in cui questo tipo di contratto potrebbe trovare applicazione, purché conforme alle norme vigenti, per esempio, uno degli ambiti principali è la regolamentazione patrimoniale tra i coniugi.